

DIREZIONE SANITÀ

Settore ASSISTENZA FARMACEUTICA, INTEGRATIVA E PROTESICA

settore.farmaceutico@regione.piemonte.it*Il Dirigente*

Torino, - 3 MAR. 2016

Protocollo n. 5495/A1404A

Classificazione 14.120.40

Alla Farmacia Balbo Dott. Silvio

Pec 01191@pec.federfarma.it

OGGETTO: Autorizzazione vendita on-line di medicinali senza obbligo di prescrizione medica ai sensi dell'art. 112-quater del D.Lgs. n. 219/06 e s.m.i.

Vista l'istanza del 22.02.2016, inoltrata dal Dott. Balbo Silvio, Titolare della Farmacia Balbo Dott. Silvio, acquisita al protocollo del Settore scrivente con n. 4684/1404A del 23.02.2016 volta ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione alla vendita on line dei medicinali in oggetto,

visti gli atti d'ufficio detenuti dallo scrivente Settore, il Dirigente

a u t o r i z z a

la Farmacia Balbo Dott. Silvio, sita in Via Tre Martiri, 72 – Melle (CN), alla vendita on-line di medicinali senza obbligo di prescrizione medica ai sensi dell'art. 112-quater, comma 3, del D.Lgs. n. 219/06 e s.m.i.

Indirizzo PEC 01191@pec.federfarma.it

Partita Iva 03065670048

Codice Univoco Ministero della Salute 1191

Indirizzo del sito WEB dedicato al commercio elettronico:
www.saluteadomicilio.it

Dati del Registrante del sito: Farmacia Balbo Dott. Silvio

Dati del Contatto amministrativo del sito: Silvio Balbo

L'attività di cui trattasi non potrà essere avviata prima dell'iscrizione della Farmacia Balbo Dott. Silvio, nell'elenco di cui all'art. 112-quater, comma 7, lettera c) D.Lgs. n. 219/06 e s.m.i. ed al rilascio da parte del Ministero della Salute del logo identificativo nazionale di cui al comma 6 del medesimo articolo, da apporre su ciascuna pagina del sito web destinata alla vendita on line, contenente il collegamento ipertestuale alla voce corrispondente, presente nell'elenco stesso.

E' fatto obbligo al titolare della presente autorizzazione comunicare, entro 30 giorni, pena decadenza dell'autorizzazione, ogni modifica dei dati indicati nell'autorizzazione stessa.



Dott. Loredano Giorni

